

Codice A1813B

D.D. 22 maggio 2020, n. 1377

Concessione demaniale per un attraversamento del Fosso del Coniglio con un tubo diam. 50mm atto a contenere cavi in fibra ottica nel Comune di CHIUSA DI SAN MICHELE (TO) - Demanio idrico fluviale - Pratica TO.AT.5619 - Autorizzazione Idraulica N. 5431/2020 - TIM S.p.A.



ATTO N. DD-A18 1377

DEL 22/05/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: Concessione demaniale per un attraversamento del Fosso del Coniglio con un tubo diam. 50mm atto a contenere cavi in fibra ottica nel Comune di CHIUSA DI SAN MICHELE (TO) - Demanio idrico fluviale - Pratica TO.AT.5619 – Autorizzazione Idraulica N. 5431/2020 - TIM S.p.A.

L'ing. Giampaolo CRIVELLO, Rappresentante della Società TIM S.p.A., con sede in Via Gaetano Negri, 1 - 20123 MILANO (MI), Codice Fiscale/Partita IVA 00488410010, ha presentato domanda di concessione demaniale protocollata in data 15 Aprile 2020 al n. 18955/A1813B per un attraversamento del Fosso del Coniglio con un tubo diam. 50mm atto a contenere cavi in fibra ottica nel Comune di CHIUSA DI SAN MICHELE (TO), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

L'intervento in oggetto prevede, tra l'altro, la realizzazione di un attraversamento con cavidotto per fibra ottica del diametro di 50 mm del Fosso del Coniglio in corrispondenza dell'esistente ponte presente sulla S.S. 25 "del Moncenisio", al km 30+037 in Comune di CHIUSA DI SAN MICHELE (TO), secondo quanto specificatamente indicato negli elaborati progettuali esaminati.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dell'ing Silvio Mario BAUDUCCO, costituiti da relazioni tecnica ed illustrativa, e da n. 1 fascicolo di tavole grafiche, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile.

Si evidenzia infine che a seguito delle disposizioni emanate con DPCM 11.03.2020 ss.mm.ii. e con DPGR 21.03.2020 n. 34 ss.mm.ii., in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19, viene omesso il sopralluogo istruttorio ritenendo sufficiente l'esame della documentazione agli atti di questo Settore che si riserva la facoltà di effettuare eventuale ispezione in fase realizzativa.

Con nota n° 20109/A1813B del 23 Aprile 2020 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15,16 della L.R. 14/2014 e contestuale richiesta delle spese di istruttoria ai sensi dell'art. 7 del regolamento regionale.

La pubblicazione della domanda all'Albo Pretorio Digitale del Comune di CHIUSA DI SAN MICHELE (TO) è avvenuta dal 23 Aprile 2020 all'8 Maggio 2020, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., e non sono state presentate osservazioni o opposizioni.

Preso atto del Verbale di fine istruttoria N. 5430/2019, redatto in data 19 Maggio 2020 da Funzionari del Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino, e ritenuto pertanto potersi rilasciare apposita Autorizzazione Idraulica di pari numero.

Preso atto che è in corso di rilascio da parte di ANAS la concessione per l'utilizzo delle infrastrutture stradali di proprietà (Pratica ANAS 7-238741), che dovrà essere trasmessa a questo Settore.

Considerato inoltre l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni diciannove sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Preso atto del versamento a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria – Torino di € 50,00 per spese di istruttoria effettuato in data 24 Aprile 2020.

Dato atto che, ai sensi dell'Allegato A "Tabella canoni di concessione per pertinenze idrauliche 2019-2021" – Esenzioni – punto 7, della Determinazione Dirigenziale del Settore Attività Giuridica e Amministrativa n. 206 del 24 Gennaio 2019, i gestori di servizi di comunicazione elettronica di cui al Decreto Legislativo 1 Agosto 2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" sono esenti dal pagamento dei canoni demaniali e dal versamento di deposito cauzionale.

Dato atto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2, comma 3 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto n. 523 del 25/7/1904
- Art 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. 23/2008
- Art. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 del D.lgs. 112/1998
- Art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000
- L.R. 12/2004 e il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011.
- Decreto Legislativo 1 Agosto 2003 n. 259

determina

1. **di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904** ai soli fini idraulici la Società TIM S.p.A. ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 - b. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell'opera di attraversamento, nel suo complesso, del corso d'acqua in argomento nei riguardi sia delle spinte dei terreni, dei carichi accidentali e permanenti, che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena;
 - c. le eventuali movimentazioni di materiale d'alveo dovranno essere praticate con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d'acqua, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che corredano la presente;
 - d. è fatto divieto assoluto di asportazione di materiale demaniale d'alveo; il materiale di risulta proveniente dagli eventuali scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di opere esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e smaltito o reimpiegato nel rispetto delle vigenti normative.
 - e. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
 - f. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
 - g. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto codesto Concessionario dovrà costantemente tenersi informato in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
 - h. la presente autorizzazione ha validità di mesi 48 (quarantotto) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
 - i. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
 - j. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione dell'autorità idraulica competente sul corso d'acqua;
 - k. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse

derivare ad essi in conseguenza del presente parere;

- l. il concessionario dovrà dare comunicazione formale al Settore Tecnico Regionale - Area Metropolitana di Torino dell'inizio dei lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
 - m. questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
 - n. ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1486/1914, l.r. 37/2006 e d.g.r. 72-13725 del 29/03/2010, per tutte le eventuali lavorazioni in alveo che comportino la messa in secca (parziale o totale) di un tratto del corso d'acqua, al fine di consentire il recupero della fauna ittica, dovrà essere acquisita la prescritta autorizzazione da rilasciarsi a cura della Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela Flora e Fauna;
 - o. il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.
 - p.** qualora, come previsto nell'Allegato A della Determinazione Dirigenziale del Settore Attività Giuridica e amministrativa n. 431 del 23 Febbraio 2016, emergesse l'inadeguatezza dell'attraversamento, il concessionario, in relazione agli interventi che saranno necessari per l'adeguamento del manufatto ospitante (modifiche e/o demolizioni), dovrà provvedere a sua cura e spesa, all'adeguamento e/o alla rimozione del servizio oggetto della presente autorizzazione.
2. **di concedere**, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011, alla Società TIM S.p.A., l'occupazione di aree demaniali per un attraversamento del Fosso del Coniglio con un tubo diam. 50mm atto a contenere cavi in fibra ottica nel Comune di CHIUSA DI SAN MICHELE (TO), come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza e;
 3. di accordare la concessione a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, fino al 31/12/2038, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
 4. di prendere atto che il concessionario, ai sensi dell'Allegato A "Tabella canoni di concessione per pertinenze idrauliche 2019-2021" – Esenzioni – punto 7, della Determinazione Dirigenziale del Settore Attività Giuridica e Amministrativa n. 206 del 24 Gennaio 2019, è esonerato dal pagamento del canone demaniale e dal versamento di deposito cauzionale;
 5. di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;
 6. di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i.;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE

(A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni